

Riguardo alla FAQ: “Tra i criteri di premialità viene indicata l’assegnazione di almeno una borsa di studio Università. Altri strumenti formativi alla ricerca, come assegni e dottorati, possono essere ricompresi nella voce borsa studio ai fini del riconoscimento della premialità?”

Come elemento premiante è necessario che siano borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori e agli studenti universitari. Tuttavia, gli assegni di ricerca, benché non costituenti elemento premianti, rientrano tra le spese ammissibili.”,

La risposta, seppur chiara, non fa riferimento ai dottorati di ricerca in cui, diversamente dall’assegno di ricerca, il beneficiario è considerato uno studente, studente di corso di dottorato. Inoltre, è molto strano che le borse che danno premialità siano solo rivolte a studenti di scuola o universitari, poiché le università non bandiscono borse a studenti se non per attività di biblioteca o tutoraggio o per alternanza scuola-lavoro, di certo non per attività di ricerca.

E’ stato accertato che in molti Atenei sono pubblicate borse per lo svolgimento di attività di ricerca, borse di ricerca ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. La scelta di premiare le borse di studio destinate a studenti è volta ad incentivare e promuovere la partecipazione ai progetti delle nuove generazioni che devono diffondere nella società civile i principi fondanti l’agricoltura biologica, in coerenza con la missione istituzionale del Mipaaf e con la volontà di valorizzare le forze giovani del Paese ancora in fase di formazione scolastica e/ o universitaria. La valorizzazione e la crescita delle nuove generazioni di studenti dovrebbe rientrare anche nella missione delle Istituzioni Universitarie.

Si è inteso che le borse di ricerca in ambito universitario sono uno strumento finalizzato all’individuazione di personale interessato alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca finanziate da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese. La borsa di ricerca non configura come un rapporto di lavoro subordinato o produttivo di qualsiasi altro tipo di reddito e i compensi sono finalizzati a sostenere l’attività di formazione alla ricerca scientifica. Quindi la borsa di studio è un periodo di formazione e di completamento dell’attività di studio, mentre l’assegno di ricerca, oltre all’aspetto formativo, ha anche un aspetto di produzione riconosciuta di attività di ricerca, che rientra in una sorta di attività lavorativa. Pertanto, saranno prese in considerazione come elemento premiante solo borse di studio o borse di ricerca riferite a studenti di scuola superiore e università. Si ribadisce tuttavia che la voce “personale a tempo determinato” prevede un’ampia possibilità di individuazione di strumenti partecipativi alla ricerca come assegni di ricerca, dottorati, collaborazioni ed altro. (allegato C pag. 4).

**Un’organizzazione con sede fuori dall’Italia può essere partner o unità operativa?
Il Cern con sede a Ginevra può partecipare?**

Sì, purché abbia tra gli scopi statutari la ricerca e la sperimentazione in ambito agricolo o comunque attinente alle tematiche oggetto dell'Avviso pubblico.

L'azienda biologica coinvolta deve già coltivare la specie oggetto della ricerca o basta l'intenzione a coltivarla?

L'art. 7, comma 2 dell'Avviso pubblico riporta: *“le aziende biologiche e biodinamiche di cui all'art. 5 coinvolte devono svolgere un'attività produttiva coerente con la tematica relativa al progetto di ricerca a cui partecipano”*. Difatti, per poter presentare un'idea progettuale, con il coinvolgimento sin dalla fase della predisposizione del progetto dell'azienda, quest'ultima deve già conoscere le criticità e la specie deve appartenere al proprio ordinamento colturale, o, in alternativa, deve essere una equivalente idonea alla sostituzione di una presente nell'ordinamento.

Un'azienda biologica o biodinamica può essere coinvolta in più di un progetto.

Sì, non sono previste limitazioni, purché non riguardino la stessa tematica. Tuttavia, è auspicabile la più ampia e varia partecipazione del mondo produttivo e scientifico.

Nelle FAQ è riportato che le Università possono partecipare sia come Ente che come Dipartimenti, purché la proposta progettuale sia presentata da un soggetto dotato del potere di rappresentanza esterna. I Direttori dei dipartimenti universitari hanno potere di rappresentanza esterna e pertanto si deduce che ogni dipartimento possa presentare 8 domande (1 per ogni tematica). Ce lo potete confermare?

Il bando non contiene alcuna predeterminazione del numero di domande in astratto presentabili, purché le stesse siano dotate del carattere di innovatività. A mero titolo esemplificativo, il medesimo Direttore di Dipartimento nell'ambito della medesima tematica “miglioramento genetico” può presentare anche più proposte progettuali, purché afferenti a realtà produttive ed idee progettuali differenti.

I Dipartimenti hanno un'autonomia gestionale ma, facendo parte dell'ente “Università”, il codice fiscale dell'Ente è uno solo. Il controllo delle proposte per Ente e/o Dipartimento viene fatto dal codice fiscale oppure dal nome del dipartimento/ente che presenta?

Non viene fatto sul codice fiscale. Si veda risposta precedente.

Dal bando si evince che le spese generali sono forfettarie (Le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca sono ammissibili nella misura forfettaria del 10% calcolato sul totale delle voci di spesa.) ma dall'allegato F, dove viene riportato il metodo di calcolo delle spese generali, è specificato che “non sono imputabili a tale voce costi relativi al personale”. Quest'ultima frase ci fa sorgere il dubbio sulla modalità di rendicontazione delle spese generali. Saranno da rendicontare in modo forfettario (cioè attraverso un calcolo

automatico a partire dalle spese ammissibili che porteremo a rendiconto) oppure saranno da rendicontare in modo dettagliato con giustificativi di spesa?

Le spese generali, calcolate nella misura del 10% delle spese ammissibili, sono forfettarie e pertanto non dovranno essere rendicontate con giustificativi di spesa. (art. 12, comma 2 dell'Avviso pubblico).

Esistono delle regole di rendicontazione a cui fare riferimento in modo da conoscerle fin da subito, per la definizione del budget del progetto, oltre l'allegato F che descrive le spese ammissibili?

Per quanto non espressamente riportato nell'Avviso pubblico si veda il Decreto Ministeriale 14 novembre 2014 n. 84318 concernente “Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.”, pubblicato sul sito Sinab (sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica).

In caso di candidatura di più unità operative, il soggetto proponente può avere un responsabile scientifico dell'U.O. (indicato nell'allegato C) diverso dal Coordinatore di progetto (indicato nell'allegato B)? Oppure il coordinatore di progetto è anche responsabile scientifico per il soggetto proponente?

Nel caso di candidatura di più unità operative, il soggetto proponente è coordinatore e responsabile scientifico dell'unità operativa n. 1 e, pertanto, deve presentare il relativo allegato C.

Le convezioni previste all'allegato D1 “*da perfezionare con la registrazione solo a seguito della concessione del contributo all'ente beneficiario*”. Cosa significa concretamente? Che va prevista una Convenzione in questa fase e una seconda Convenzione dopo l'approvazione del progetto? La registrazione implica un costo, è possibile valorizzarlo nelle Spese generali?

No, non sono due diversi documenti. Per convenzione preliminare si intende un documento che rappresenti un accordo sulle attività di ricerca e dei relativi costi rimborsabili suddivisi per voci di costo (Allegato F, paragrafo D2, dell'Avviso pubblico).

Per le attività per le quali non si prevede una convenzione (voce D1 e D3 dell'allegato F) devono essere indicati i nomi all'avvio del progetto dopo la procedura di selezione?

I nominativi relativi ai rapporti di consulenze e incarichi professionali, che prevedono la realizzazione di piccole attività di ricerca già individuate in fase di progettazione, ove possibile, devono essere indicati nell'allegato C, punto 10).

Non è chiaro cosa si intenda dicendo “è sufficiente il procedimento di avvio della procedura di scelta”. Che documento dovremmo allegare? Se la selezione viene fatta una volta che il progetto è stato approvato, non verrà avviata una procedura di scelta in questa fase. O è necessario allegare dei preventivi?

Alcuni Enti di ricerca hanno rappresentato la opportunità di instaurare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'azienda agricola con conseguente difficoltà nel concludere la procedura entro i tempi stabiliti dall' avviso pubblico. In tale ipotesi è sufficiente trasmettere l'atto di avvio della procedura selettiva ad evidenza pubblica. Si evidenzia che il Mipaaf che non entra nel merito della modalità di scelta dell'azienda agricola partecipante (affidamento diretto e/o evidenza pubblica), rientrando tale modalità nell'ambito delle scelte che l'Ente di ricerca effettua sulla base del proprio ordinamento. Non è necessario allegare preventivi, ma è necessario che il progetto sia volto ad affrontare e prospettare soluzioni alle concrete esigenze delle aziende agricole, pena la carenza di interesse del Mipaaf al finanziamento dello stesso, pur se valido dal punto di vista della ricerca scientifica.

Nell'allegato F alla voce “personale a tempo indeterminato” c'è scritto che i nominativi devono essere indicati nella fase di presentazione del progetto, ma nell'allegato C relativo all'Unità di ricerca non c'è uno spazio dove poterlo fare. Dove vanno indicati i nominativi?

I nominativi del personale a tempo indeterminato devono essere inseriti nell'allegato C (pagina 4), dove è presente uno schema indicato come “descrizione del personale”. Se lo spazio non risultasse sufficiente, è possibile creare uno schema analogo con lo spazio necessario.

L'allegato C dell'Unità Operativa prevede 3 firme. La firma del direttore dell'ente si riferisce al legale rappresentante dell'unità operativa? La firma del Responsabile scientifico del Progetto si riferisce al Coordinatore o al referente scientifico dell'unità locale?

L'allegato C dell'Unità Operativa deve essere sottoscritto da un soggetto dotato del potere di rappresentanza esterna dell'Ente e/o del Dipartimento o dal Direttore di Istituto, pur se privo di rappresentanza legale, se autorizzato in vece del legale rappresentante a firmare progetti. La firma del responsabile scientifico si riferisce al responsabile scientifico dell'Unità Operativa.

Uno stesso Dipartimento dell'Università può presentare due progetti ricadenti nella tematica 1, distinti per le specie vegetali ed animali?

Sì, purché sia presentata da gruppi di ricerca diversi.

Se un Dipartimento presenta un progetto in qualità di soggetto proponente per la tematica 1 “produzioni vegetali”, lo stesso Dipartimento può figurare come

soggetto proponente, o quantomeno come unità operativa, per la tematica 1 “produzioni animali” in un progetto proposto da un’altra Università?

Si, purché sia presentata da gruppi di ricerca diversi.

La quota di cofinanziamento del 10% può essere sostenuta dal solo soggetto proponente? Oppure deve essere obbligatoriamente distribuita tra tutti i partner/Unità operative?

No, ogni Unità Operativa deve partecipare con una quota del 10% di cofinanziamento.

Poiché le Convenzioni devono essere preventivamente indicate nel progetto, è possibile per il proponente stipulare una Convenzione con un soggetto specializzato in attività di disseminazione, ad esempio una agenzia di comunicazione, già nella prima fase di predisposizione della proposta progettuale, così come descritto nell’Allegato F al Punto D2?

Sì, purché ci si attenga alle procedure di selezione previste dall’ordinamento dell’Ente proponente.

Per migliorare i risultati della ricerca e della sperimentazione, fermo restando la partecipazione dei soggetti in convenzione previsti dall’Avviso per l’ammissibilità stessa del progetto (aziende biologiche/biodinamiche), è possibile ampliare il partenariato inserendo nelle unità operative, con convenzioni, Enti (ad esempio Parchi, Comunità Montane, Organismi associativi di enti pubblici etc.) che non svolgono attività di ricerca in agricoltura?

Sì, sono previste convenzioni con enti esterni (enti pubblici, aziende agricole, associazioni, ecc.) con l’impegno a svolgere prestazioni di carattere anche tecnico che risultino essenziali, ma non prevalenti rispetto al progetto e devono essere preventivamente indicate nel progetto.

Un dipartimento di un’Università può presentare solo 8 proposte progettuali o più proposte, intendendo anche più proposte sulla stessa tematica? Nel caso fossero solo 8 bisogna fare una pre-selezione interna? O possono essere comunque inviate?

Un dipartimento può presentare più proposte progettuali nella medesima tematica con gruppo di ricerca diversi e riferiti ad obiettivi diversi. Per esempio, per la tematica 1, *Miglioramento genetico in agricoltura biologica*, lo stesso Dipartimento può presentare un progetto con obiettivo “miglioramento genetico vegetale” e un progetto con obiettivo “miglioramento genetico delle produzioni animali”.

Il Bando prevede un Allegato D1 – Convenzione preliminare, a firma del Legale Rappresentante, da sottoscrivere tra almeno un’azienda agricola e l’Università; contrariamente alla possibilità di delega riconosciuta per tutti gli altri Allegati, in

questo caso non vi si fa riferimento. E' possibile, tuttavia, ricorrere alla delega anche per la sottoscrizione di tale documento, come per gli altri allegati?

Sì, qualora l'ente abbia previsto la delega di rappresentanza esterna a soggetto diverso dal legale rappresentante, quest'ultimo potrà sottoscrivere le convenzioni. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento interno dell'ente.

L'art.5, comma 1 riporta: "*Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, in qualità di 'Soggetto proponente', le Università degli studi e gli Enti pubblici.*", al comma 3 sono indicati gli allegati B e C per la descrizione del progetto e dell'Unità operativa. Dagli allegati si intende che esiste la possibilità di inserire a budget personale a tempo determinato e indeterminato, oltre che incarichi esterni.

Non è chiara la definizione delle figure che possono svolgere la funzione di Responsabile scientifico della U.O. Oltre ai docenti ordinari e associati possono svolgere questa funzione anche RTD-A, RTD-B o assegnisti di ricerca?

No, il responsabile scientifico deve essere personale a tempo indeterminato dell'Ente proponente, soggetto alla responsabilità civile, penale e contabile dei dipendenti pubblici.

Una cooperativa impresa sociale (e quindi di natura no profit) avente tra gli scopi statuari questa espressa dicitura: "promozione di studi e ricerche", può partecipare al bando in qualità di unità operativa?

Possono figurare come Unità Operative di progetto le Università, gli Enti pubblici e privati che hanno tra gli scopi statuari l'attività di ricerca in ambito agricolo o comunque afferente alle tematiche dell'Avviso pubblico.

Il cofinanziamento richiesto pari al 10% può essere garantito attraverso la valorizzazione, oltre che del personale a tempo determinato impiegato, anche dalla messa a disposizione del progetto di terreni, macchinari ed attrezzature? Nel caso sia possibile, secondo quali criteri tecnici vanno calcolati economicamente tali apporti?

Il cofinanziamento, pari al 10%, è calcolato sul totale delle voci di spesa ammesse a finanziamento.

Un ente pubblico, che ha nel proprio statuto lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione agraria, anche titolare di azienda agricola biologica con relativo fascicolo aziendale, può partecipare come U.O. e assolvere contemporaneamente anche la funzione di azienda agricola? Trattandosi di azienda agricola biologica

ha diritto all'attribuzione del punteggio relativo previsto dall'allegato G del bando?

Sì, può partecipare ed ha diritto all'attribuzione del punteggio.

Un'associazione senza fini di lucro iscritta nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR, e con comprovata attività pregressa in ambito della promozione culturale e sviluppo in agricoltura, può essere considerata eleggibile come associazione con finalità di ricerca in agricoltura?

Le associazioni senza finalità di lucro devono avere tra gli scopi statutari la ricerca in agricoltura biologica, come previsto all'art. 6, comma 4, lettera f) dell'Avviso pubblico.

Per uno specifico dipartimento universitario, centro di ricerca del CREA o unità di ricerca del CNR è possibile presentare più progetti di ricerca per una stessa linea tematica, a patto che le proposte presentate siano differenti tra loro, caratterizzate da contenuti e approcci diversificati e abbiano un diverso referente scientifico?

Si, è possibile.

C'è un limite nel numero di proposte presentate dallo stesso dipartimento universitario, centro di ricerca del CREA o unità di ricerca del CNR in qualità di capofila, a patto che queste siano differenti tra loro, caratterizzate da contenuti e approcci diversificati e abbiano un diverso referente scientifico?

No, non vi è alcun limite al numero di proposte astrattamente presentabili. Tuttavia, qualora lo scrivente ufficio ritenga - in sede di valutazione - le proposte presentate dal medesimo soggetto giuridico non adeguatamente diversificate, provvederà con atto motivato ad ammettere a valutazione soltanto la prima proposta pervenuta, in base al criterio temporale.

C'è un limite nel numero di proposte presentate dallo stesso dipartimento universitario, centro di ricerca del CREA o unità di ricerca del CNR in qualità di Unità operativa, a patto che queste siano differenti tra loro, caratterizzate da contenuti e approcci diversificati e abbiano un diverso referente scientifico?

Vedi risposta precedente

Le premialità nella tabella 2 dell'allegato G sono in esclusione o se una sola azienda o consorzio soddisfa più requisiti, si sommano le premialità.

I punteggi relativi a ciascun requisito premiante si sommano.

In relazione alla tabella 2 allegato G, le borse di studio università a chi devono essere destinate? Agli studenti di una scuola superiore ad indirizzo agrario o a borsisti universitari che lavorino al progetto?

Sono previste borse di studio per studenti delle scuole superiori e borse di studio di ricerca per l'Università.

E' consentito alle aziende di cui all'art.5 del bando partecipare a più di una proposta progettuale, nel caso in cui la partecipazione preveda la stipula di una convenzione (quindi non come Unità Operativa)? In caso affermativo, le proposte progettuali possono riferirsi alla stessa tematica di ricerca?

Sì, non sono previste limitazioni, purché non riguardino la stessa tematica. Tuttavia, è auspicata la più ampia partecipazione del mondo produttivo e scientifico.

Dal combinato delle faq del 22/1 e quelle del 26/1 si chiede di confermare la modalità di trasmissione qui descritta, considerato l'opportunità di utilizzare la trasmissione per mezzo pec in luogo al dvd/cdrom non riscrivibili.

La documentazione deve essere trasmessa con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 2, dell'Avviso pubblico. Tuttavia, in alternativa al supporto informatico da allegare alla documentazione cartacea, la stessa può pervenire anche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq1@pec.politicheagricole.gov.it, specificando nell'oggetto: "Avviso pubblico 8 ottobre 2020 n. 9220340 - Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità".

Tutti gli allegati previsti dall'articolo 8 comma 2, dell'Avviso pubblico possono essere presentati per mezzo raccomandata?

Sì.

È sufficiente un file pdf con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità da cui si possa evincere la conformità della firma in analogia con la risposta in merito alla modalità di sottoscrizione e presentazione della convezione?

Sì.

Tutti i file pdf firmati compresi i formati word per gli allegati B e C possono esser inviati per PEC?

No, la documentazione deve essere trasmessa con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 2, dell'Avviso pubblico. Tuttavia, in alternativa al supporto informatico da allegare alla documentazione cartacea, la stessa può pervenire anche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq1@pec.politicheagricole.gov.it, specificando nell'oggetto: "Avviso pubblico 8 ottobre 2020 n. 9220340 - Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità".

Le proposte progettuali devono pervenire entro le ore 16,00 del 22 febbraio 2021. Si intende la data di spedizione o di ricezione?

Si intende la data di ricezione presso il Mipaaf.

Considerato la previsione della firma digitale (faq 26/1) come si presentano gli "originali"? poiché il file pdf cartaceo non riporterebbe la firma. Si presenta il certificato di firma che genera il file al momento della sottoscrizione?

Sì.

Come si può presentare il cartaceo originale della delega rettorale piuttosto che della delega che il Presidente del CNR fa ai direttori?

Le deleghe del responsabile legale ad altri soggetti per la presentazione dei progetti devono pervenire con idoneo documento cartaceo di attestazione della delega o in copia conforme all'originale con sottoscrizione autentica o con certificato di firma digitale.

Un'Università non statale, autorizzata riconosciuta con decreto ministeriale e iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, può partecipare come soggetto proponente?

Sì.

L'Avviso pubblico comprende anche l'acquacoltura/maricoltura?

Le tematiche sono indicate nell'allegato tecnico dell'Avviso pubblico.

Nelle FAQ vengono indicate limitazioni relative al numero di progetti che possono essere presentati per ciascuna sede. Mi pare di avere capito che possa essere presentato 1 solo progetto per tematica per ciascun Dipartimento all'interno di una sede Universitaria. Questa regola vale solo per il proponente o anche per tutte le unità operative?

Si vedano le precedenti risposte.

La convenzione con il partner operativo che parteciperà deve essere già in essere al momento della presentazione del bando? Esiste un modello specifico?

Al momento della presentazione del progetto deve essere presentata una bozza di convenzione dove vengono descritte le attività che il partner deve svolgere per la realizzazione del progetto. Altresì, deve essere indicato per voci di spesa riconosciute il preventivo di costo. La convenzione deve essere firmata da entrambe le parti, ma non è necessario che sia registrata. La registrazione dovrà avvenire al momento della concessione del contributo. Non esiste un modello di convenzione.

Un'azienda trasformatrice, che sta completando la pratica di certificazione biologica, può essere oggetto di convenzione?

La partecipazione è consentita alle imprese agricole così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile. Pertanto, è consentita la partecipazione di un'azienda trasformatrice qualora le attività di prima trasformazione siano connesse soggettivamente e oggettivamente alle attività agricole essenziali. Tutte le aziende agricole coinvolte devono essere necessariamente inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'art. 7 del DM 2041 del 1 febbraio 2012.

Un'azienda trasformatrice, coinvolta anche per la sua expertise nell'oggetto del progetto, come può coinvolgere nel progetto gli esperti?

Si tenga conto della precedente risposta. Possono essere fatti convenzioni e contratti che stabiliscono i rapporti tra i vari soggetti.

Possono essere inserite nel progetto due aziende trasformatrici e due aziende biologiche?

La partecipazione è consentita alle imprese agricole così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile. Pertanto, è consentita la partecipazione delle aziende trasformatrici qualora le attività di prima trasformazione siano connesse soggettivamente e oggettivamente alle attività agricole essenziali. Tutte le aziende agricole coinvolte devono essere necessariamente inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'art. 7 del DM 2041 del 1 febbraio 2012.

Nell'allegato B del bando è esplicitato che la spesa per il personale a tempo indeterminato non è ammessa a contributo solo per gli enti pubblici, mentre nell'ultima versione delle FAQ viene scritto che tale costo non è ammissibile neanche per gli enti privati. Si chiede se un organismo di ricerca con natura privatistica (Fondazione) senza scopo di lucro, con finalità esclusiva di ricerca e sperimentazione, che non riceve finanziamenti diretti per coprire il costo di personale e i costi di struttura, possa rendicontare tra le spese eleggibili per il

contribuito anche il personale a tempo indeterminato, in analogia con quanto succede per altri bandi di ricerca afferenti a codesto Ministero (es. CoreOrganic).

No, il personale a tempo indeterminato non è ammesso in nessun caso. L'indicazione del costo è presente nelle schede del budget in quanto la sua rappresentazione determina il costo complessivo del progetto e la qualità dello stesso in relazione alla partecipazione di personale strutturato che apporta il *know-how* del soggetto partecipante.

È possibile presentare il progetto con una sola unità operativa, ossia quella del proponente (nel mio caso un dipartimento), in cui includere soggetti appartenenti ad altri dipartimenti?

Sì.

Le FAQ segnalano che *"ciascun Ente o Dipartimento può presentare, in qualità di proponente o di Unità Operativa, una sola proposta progettuale nell'ambito della medesima tematica"*.

Io sto coordinando una proposta sugli ortaggi, mentre una collega del mio dipartimento, per la stessa tematica, è partner di una proposta di progetto sul frumento. È possibile presentare due proposte progettuali?

Sì, purché appartenenti a gruppi di ricerca di versi e obiettivi diversi nell'ambito della stessa tematica.

È possibile prevedere la partecipazione in una U.O. di personale di ricerca di un Ateneo diverso dal proprio. Può ad esempio un associato dell'Università Y partecipare come singolo nell'Unità Operativa dell'Ateneo X?

Se consentito dall'organizzazione delle Università, la partecipazione di un soggetto di un altro Ateneo è ammessa solo con convenzione e contratti, in quanto il rimborso di mandati di pagamento di stipendi è previsto solo per l'Ateneo partecipante come Unità Operativa.

L'allegato F chiarisce che una U.O può stipulare una convenzione anche con un'altra Università, affinché questa svolga "una prestazione di carattere scientifico o tecnico che risulti essenziale, ma non prevalente rispetto al progetto". Dunque, la stipula di una tale Convenzione non inficia sul limite di un progetto per linea tematica? In pratica un Dipartimento potrebbe presentare un proprio progetto su una data linea tematica e stipulare una convenzione per fornire "una prestazione di carattere scientifico o tecnico" in un secondo progetto?

Un Dipartimento può presentare un progetto su una specifica linea tematica relativo ad uno specifico obiettivo e stipulare una convenzione sulla stessa tematica relativa ad un altro obiettivo. Al fine di non avere la duplice imputazione della stessa spesa, qualora il Dipartimento individuato per una collaborazione con l'Unità Operativa del progetto partecipi alle attività di ricerca senza costi, questo può essere incluso nelle attività del progetto.

Il nostro Ente pubblico di ricerca, che svolge il ruolo di coordinatore, si avvale della presenza di un partner privato che gestisce i rapporti e formalizza le convenzioni con le aziende agricole nelle quali si attueranno le attività di ricerca. Questa condizione esime il nostro ente pubblico dall'avviare una procedura di evidenza pubblica per la ricerca delle aziende biologiche richieste dal bando?

Rientra nelle facoltà del proponente determinare le corrette procedure per la selezione del contraente, trattativa privata o evidenza pubblica, sulla base dei propri ordinamenti.

Il nostro ente che ha natura giuridica privata, costituito da 3 Centri e declinato in diversi Dipartimenti, può partecipare a più proposte nello stesso ambito tematico?

Sì, purché relativi ad obiettivi diversi e con diversi gruppi di ricerca.

In una faq del 26/01 leggo: "Gli Enti privati possono essere Unità Operative per più progetti nella stessa tematica?"

Gli Enti privati possono essere Unità Operative. Tuttavia ciascun Ente, anche per il tramite dei propri Dipartimenti, Centri o gruppi di ricerca, può presentare, in qualità di proponente o di Unità Operativa, una sola proposta progettuale nell'ambito della medesima tematica, al fine di garantire il carattere innovativo della proposta stessa."

Diversamente da quanto indicato per Università, CNR e CREA ad esempio, forse proprio per la diversa natura giuridica?

Il corretto significato della FAQ del 26/01 è stato precisato con le successive FAQ relative al medesimo argomento. Non si è inteso introdurre né per gli Enti Pubblici né per gli Enti privati nuove e diverse limitazioni, non previste dall'Avviso pubblico, alla presentazione delle proposte progettuali. Invece, si è inteso richiamare l'attenzione degli enti pubblici proponenti sulla necessità di presentare proposte progettuali adeguatamente differenziate .

Essere già vincitori di un bando MIPAAF, nel caso particolare di progetto nel bando 2019 "Bando miglioramento della qualità del latte ovi-caprino nonché dei prodotti lattiero caseari" (D.M. N. 28921 del 18/07/2019 - Selezione pubblica - progetti di ricerca settore lattiero caseario) - può rappresentare un criterio di non ammissibilità o di non premialità qualora si partecipasse come proponente o Unità operativa?

No, non sono previsti limitazioni di questo tipo.

Qualora il proponente o il PI l'Unità Operativa andasse in pensione prima della fine del progetto, può presentare domanda?

La qualità del progetto è valutata, tra l'altro, anche dalla presentazione del curriculum del coordinatore. Pertanto, si ritiene che il coordinatore debba seguire il progetto fino al termine, tranne eventuali casi imprevedibili in fase di presentazione del progetto.

Quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie?

Al momento non è un elemento determinabile per le molte variabili che si possono presentare anche in relazione al numero dei progetti che perverranno.

C'è una data (o periodo) indicativo per l'inizio dei progetti?

Al momento non è un elemento determinabile per le molte variabili che si possono presentare anche in relazione al numero dei progetti che perverranno.

Vorremmo prevedere una forma di rimborso orario per le aziende agricole, relativo al tempo impiegato per lavorare alle attività del progetto, è possibile? Ricade questo nella convenzione che l'Ente stipula con l'azienda agricola a rimborso dei costi di personale attraverso *time-sheet* come previsto da bando alla voce D2 dell'allegato F?

Sì, purché riferibile a tariffe da contratto collettivo.

UNCI AGROALIMENTARE è un'Associazione che annovera tra i suoi scopi quello di curare la formazione, l'informazione e l'assistenza tecnica per i programmi di ricerca applicata a favore degli enti aderenti. UNCI AGROALIMENTARE può partecipare al bando come Unità operative

Le associazioni di produttori e/o associazioni di promozione possono partecipare se nell'atto costitutivo o statuto dell'associazione è indicato in modo chiaro e inequivocabile, tra gli scopi istituzionali dell'associazione, l'attività di ricerca nell'ambito agricolo o comunque afferenti le tematiche dell'Avviso pubblico.

All'articolo 6 dell'Avviso pubblico, tra gli elementi qualificanti è previsto il coinvolgimento nell'attività progettuale di aziende biologiche ubicate nelle isole. Nell'allegato G, tra i criteri di premialità, viene riportato che vengono assegnati 2 punti in caso di "Coinvolgimento di almeno un'azienda biologica collocata in Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013. Si chiede dunque se il coinvolgimento di un'azienda agricola biologica avente sede in Sicilia o Sardegna contribuisca sia all'assegnazione dei 2 punti (allegato G) ed anche viene considerato elemento qualificante. È corretto? Oppure per isole si intendono le "isole minori" non le intere Regioni?

I punteggi relativi a ciascun requisito premiante si sommano.

Nell'allegato F - spese ammissibili, alla voce G "spese di coordinamento", viene indicato che possono comprendere: partecipazione a incontri, riunioni del progetto, convegni e congressi anche all'estero, visite di studio legate alle attività dello stesso. Tali spese come devono essere rendicontate? Come spese di viaggio, alloggio costi di registrazione a convegni?

Devono essere rendicontate per le specifiche spese che si sostengono. Per quanto non espressamente riportato nell'Avviso pubblico si veda il Decreto Ministeriale 14 novembre 2014 n. 84318 concernente "Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.", pubblicato sul sito Sinab.

Nell'allegato F - spese ammissibili, alla voce G "spese di coordinamento", viene indicato che possono comprendere: spese per il personale (a tempo determinato) essenziale all'attività di coordinamento, segreteria, attività di rendicontazione del progetto. Tali spese possono riferirsi ad un servizio specifico attivato per il progetto, che si acquisisce da un fornitore specializzato in coordinamento e rendicontazione?

L'attività di coordinamento non può essere esternalizzata a società private, ma deve essere svolta dal coordinatore.

Nell'allegato F - spese ammissibili, alla voce G "spese di coordinamento", viene indicato che possono comprendere: altro (specificare). La specifica di tale sottovoce è necessaria per la valutazione della sua ammissibilità da parte dell'ente erogante (es. spese per eventuali eventi di divulgazione risultati, coffee break, etc). Tali spese e le spese per la realizzazione del video previsto dal bando verranno inserite in un apposito Work Package dedicato alla divulgazione, con annessi costi anche per realizzare eventi di divulgazione e video. Andranno ripetuti anche tra le spese di coordinamento, oppure è sufficiente inserirli sono da una parte?

L'imputazione della spesa deve essere univoca. Per la corretta allocazione delle spese si veda l'Allegato F paragrafi B2, D3, G dell'Avviso pubblico.

In relazione alla tematica n. 8, che investe dinamiche territoriali e tipologie di indagine scientifica che possono non ricorrere a una sperimentazione attuata in singole aziende, il coinvolgimento attoriale e la convenzione per il concorso all'attività di ricerca può coinvolgere soggetti quali i distretti biologici in luogo di aziende biologiche?

Si, purché nell'ambito del distretto vi siano aziende agricole biologiche.

L'azienda che intende collaborare ad oggi non è ancora certificata biologica e non lo potrà essere prima della chiusura del Bando. lo sarà ad inizio settembre 2021. Il progetto tratta controlli sulle uve, e di conseguenza ad inizio "lavori" l'azienda sarà regolarmente certificata. E' possibile presentare domanda di contributo?

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della proposta progettuale.

Un'industria che produce atomizzatori per l'impiego in agricoltura può partecipare nella partnership nel bando biologico?

Non possono partecipare come Unità Operativa. Tuttavia, possono essere stipulate convenzioni o possono partecipare come consulenze, alle condizioni descritte alla lettera D dell'Allegato F dell'Avviso pubblico.

Nella stessa integrazione alle FAQ del 26 gennaio, sembra non ammissibile la possibilità che l'azienda agricola, non beneficiando di contributo, possa godere di trasferimento di materiale utile da parte dell'U.O., con costo a carico della stessa da imputare in fase di rendicontazione: si chiede di sapere se materiale di consumo (come semente, fertilizzante, gasolio, reti per recinzioni e altro) possa essere acquistato dall'U.O. e messo a disposizione *in kind* alle aziende, risultando lecitamente tra le spese ammissibili.

Le aziende coinvolte non sono beneficiarie dirette di contributo e non usufruiscono di alcun vantaggio economico nel partecipare alla proposta progettuale. Le spese necessarie allo svolgimento delle attività progettuali da parte dell'azienda agricole sono sostenute dall'azienda e rimborsate dall'Ente. Come previsto dall'allegato F, lettera D2, *“le spese rimborsabili per le aziende agricole sono i costi di personale con tariffe di contratto collettivo e indicate attraverso time sheet e le spese per beni di consumo”*.